



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "G. Ungaretti"

Via Campanello, VII traversa, snc, - 81030 TEVEROLA (CE) – Tel. 081.8118197

EMAIL: ceic87300r@istruzione.it - PEC: ceic87300r@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.icteverola.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -TEVEROLA
Prot. 0012309 del 28/10/2025
I-1 (Uscita)

Alla cortese attenzione

Personale docente e ATA
LORO SEDI

p.c. Funzionario E. Q.
(Direttore servizi generali e amministrativi)
SEDE

Uffici di segreteria area del personale
SEDE

Sito web/atti

Oggetto: Assenze per visite specialistiche personale Docente e ATA. Indicazioni e disposizioni operative

Si richiama l'attenzione del personale in servizio sulla disciplina delle assenze per visite specialistiche, sul diritto del personale scolastico ad assentarsi e sul dovere della dirigenza scolastica di assicurare l'erogazione del servizio e la vigilanza sugli alunni. Nell'assenza per visita specialistica vi rientra quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici.

Non vi rientra invece la visita medica effettuata dal proprio medico di base a meno che quest'ultimo non la esegua a titolo di "specialista".

In questo caso l'attestazione dovrà recare nell'intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest'ultimo che è stata effettuata una "visita specialistica".

Personale docente

Il Decreto Legge n.98 del 2011 stabilisce che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Si richiama integralmente la Circolare Ministeriale n. 8/2008 della Funzione Pubblica che ha fornito chiarimenti in merito alle modalità con cui considerare, alla luce della nuova normativa di cui al DL 112/2008 convertito in L. 133/2008, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti. È stato precisato che il DL n. 112/2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. La nota MIUR Prot. n.7457 del 06/05/2015 stabilisce che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l'espletamento di tali prestazioni. Quindi, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza e gli istituti cui il dipendente può ricorrere per giustificarle sono:

1. Permessi brevi soggetti a recupero (art.16CCNL2006/09)
2. Permessi per motivi personali documentati (art.15CCNL2006/09)
3. Assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti (art. 17 CCNL 2006/09)
4. Ferie (a condizione che sia possibile effettuare la sostituzione senza oneri per l'Amministrazione).

Quanto alla modalità di certificazione di tali assenze, il comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.Lg.vo 165/2001, stabilisce che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni

specialistiche od esami diagnostici, **l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione** (certificato medico **indicante il giorno, luogo e orario** (sc. **dalle ore alle ore**) della visita effettuata rilasciata dal medico

O dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

Personale ATA

Il nuovo CCNL riconosce al solo personale ATA (a T.I. e T.D.) specifici permessi fruibili su base sia giornaliera che oraria sino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico comprensivi del tempo di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi:

- sono assimilati alle assenze per malattia e calcolati come una giornata ogni 6 ore di permesso ai fini del periodo di comporta;
- possono essere fruiti cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa e in questo caso assoggettati a decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
- a richiesta di fruizione deve pervenire nel rispetto del preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di urgenza;
- l'assenza va giustificata **mediante attestazione di presenza redatta dal medico che riporti l'orario della prestazione.**

L'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dalla norma: eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all'istituto della malattia.

In tali casi l'attestazione giustificativa redatta dal medico o dalla struttura presso la quale si effettua la visita o la prestazione dovrà indicare lo stato di “incapacità lavorativa” in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l'assenza alla malattia. Il tipico caso di permesso per “analisi cliniche”, ad esempio, ove richiesto oltre le 18 ore annue, non sarà annoverato a malattia, constatata l'assenza della “incapacità lavorativa” quale elemento necessario. Il lavoratore dovrà dunque utilizzare altri tipi di permessi previsti da leggi o contratti per giustificare l'assenza (permesso breve, permesso per motivi personali, riposi compensativi, ferie, etc.).

Si confida nel rispetto delle indicazioni fornite.

Il Direttore S.G.A., il personale amministrativo e i collaboratori del dirigente scolastico vigileranno sul rispetto delle disposizioni.

il DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Adele CAPUTO)

Il documento è firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

E sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa